

## REGOLAMENTO

### SEZIONE A - CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI – COSTITUZIONE, COMPITI E FUNZIONAMENTO

**Art. 1** - Le Circoscrizioni corrispondono attualmente alle quattro ex-province della Regione Friuli - Venezia Giulia. Eventuali modifiche potranno essere stabilite dal Consiglio Direttivo. Gli associati possono scegliere la circoscrizione di appartenenza. Qualora non esercitino l'opzione saranno attribuiti alla Circoscrizione in cui si colloca la loro residenza. I dirigenti residenti fuori Regione, con sede di lavoro in Regione, saranno attribuiti alla Circoscrizione in cui si colloca la sede di lavoro. Le Circoscrizioni hanno la funzione di facilitare i rapporti degli Associati con l'Associazione e di curare lo svolgimento delle attività associative nell'ambito del proprio territorio. Per ciascuna Circoscrizione il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di uno o più referenti proposti dai propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo.

**Art. 2** - Sono compiti dei Referenti delle Circoscrizioni:

- a) curare la gestione delle sedi circoscrizionali;
- b) mantenere i contatti con gli Associati, fornendo l'informativa in ordine all'attività associativa;
- c) dare una prima assistenza in campo sindacale, previdenziale ed assistenziale, predisponendo i successivi approfondimenti quando necessario;
- d) promuovere iniziative a livello locale atte a migliorare la visibilità dell'Associazione ed acquisire nuovi Associati.

### SEZIONE B - GRUPPO PENSIONATI – COSTITUZIONE, SCOPI E FUNZIONAMENTO

**Art.1** - Presso ciascuna Circoscrizione può essere costituito un Gruppo Pensionati.

**Art. 2** - Ogni Gruppo sceglie al suo interno un coordinatore per programmare le attività.

**Art. 3** - Scopi dei Gruppi Pensionati sono:

- discutere e portare avanti le istanze precipe dei pensionati;
- sviluppare attività associative-culturali nell'interesse di tutti gli associati in collaborazione con il referente di sede;
- elaborare studi su argomenti di interesse della dirigenza nel contesto associativo-economico territoriale; coordinandosi in materia sia con il Segretario Generale che con i Referenti.

**Art. 4** - Il Consiglio Direttivo provvede alla ratifica della scelta dei Coordinatori dei Gruppi e del Coordinatore regionale eletto dai rispettivi Coordinatori. I Coordinatori restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo che li ha designati.

### SEZIONE C - GRUPPO GIOVANI DIRIGENTI – COSTITUZIONE, SCOPI E FUNZIONAMENTO.

**Art. 1** - Presso ciascuna Circoscrizione può essere costituito un Gruppo Giovani Dirigenti. Possono aderire a tale gruppo i dirigenti di età inferiore a 43 anni.

**Art. 2** - Ogni Gruppo sceglie al suo interno un Coordinatore per programmare le attività.

**Art. 3** - Scopi dei Gruppi giovani dirigenti sono:

- discutere e portare avanti le istanze precipe dei giovani dirigenti;
- sviluppare attività associative-culturali nell'interesse di tutti gli associati;
- elaborare studi su argomenti di interesse della dirigenza nel contesto associativo-economico, coordinandosi in materia sia con il Segretario Generale che con i Referenti.

**Art. 4** - Il Consiglio Direttivo provvede alla ratifica della scelta dei Coordinatori dei Gruppi e nomina, su proposta dell'Esecutivo, il Coordinatore regionale. I Coordinatori restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo che li ha designati.

#### **SEZIONE D – GRUPPO DONNE MINERVA – COSTITUZIONE, SCOPI E FUNZIONAMENTO.**

**Art. 1** - Presso ciascuna Circostrizione può essere costituito un Gruppo Donne Minerva. Possono aderire a tale gruppo tutte le donne iscritte a Federmanager FVG.

**Art. 2** - Ogni Gruppo sceglie al suo interno un Coordinatore per programmare le attività.

**Art. 3** - Il Gruppo Minerva agisce in coerenza con quanto stabilito dal regolamento Nazionale.

**Art. 4** - Il Consiglio Direttivo provvede alla ratifica della scelta dei Coordinatori dei Gruppi e nomina, su proposta dell'Esecutivo, il Coordinatore regionale. I Coordinatori restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo che li ha designati.

#### **SEZIONE E – COMMISSIONE ELETTORALE – COMPITI, NORME E PROCEDURE**

**Art. 1** - Il Consiglio Direttivo nomina la Commissione Elettorale composta da 5 Associati più 2 sostituti appartenenti ove possibile alle diverse Circostrizioni.

Non possono farne parte i membri del Consiglio Direttivo, i Probiviri, i Revisori dei Conti ed i candidati a qualsiasi carica.

La Commissione Elettorale elegge nel suo ambito un Presidente ed un Segretario e provvede a tutte le operazioni elettorali osservando la normativa specificata negli articoli che seguono.

**Art. 2** - Per la raccolta delle liste di candidati per il Consiglio Direttivo, per il Collegio dei Revisori dei Conti, per il Collegio dei Probiviri, si procede come segue:

a) Con apposita comunicazione agli Associati da inviarsi almeno 60 giorni prima della data delle votazioni:

- è data notizia della costituzione della Commissione Elettorale;
- è indicata la data delle votazioni, con invito a presentare le liste per l'elezione nei diversi organi statutari non oltre i 30 giorni antecedenti la stessa.

b) Ogni singola lista deve soddisfare i seguenti requisiti.

Per il Consiglio Direttivo:

- che il numero dei consiglieri effettivi e la rappresentatività territoriale sia conforme a quanto riportato all'art. 17 dello Statuto; è data la facoltà di aggiungere ulteriori nomi che saranno considerati consiglieri supplenti tenuto conto di quanto riportato all'art. 17 dello Statuto;
- che il numero dei dirigenti in servizio non sia inferiore alla metà dei membri e che i dirigenti in pensione siano almeno quattro;

- che il numero dei Consiglieri per Circostrizione sia conforme a quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto;
- che non vi siano più di due candidati proclamabili per ciascuna Azienda o ciascun Gruppo con almeno 20 dirigenti iscritti;
- che alle Aziende o Gruppi aventi più di 100 dirigenti iscritti non appartengano più di 3 candidati proclamabili;
- che la lista comprenda anche la rappresentanza dei Quadri Apicali.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti la lista deve comprendere i nominativi dei componenti effettivi e di quelli supplenti appartenenti, ove possibile, a Circostrizioni diverse. Almeno uno dei candidati deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.

Per il Collegio dei Probiviri la lista deve comprendere i nominativi dei componenti effettivi e di quelli supplenti appartenenti, ove possibile, a Circostrizioni diverse.

Per tutti gli Organi da eleggere non verranno ammesse liste che non siano conformi a quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto.

Le liste, alle quali va allegato il programma proposto per il triennio, dovranno essere sottoscritte da tutti i candidati effettivi o supplenti e depositate presso la sede dell'Associazione. Sarà cura della stessa sede trasmettere tutte le liste alla Commissione Elettorale.

**Art. 3** - Per ciascuno degli Organi statutari da eleggere le liste con i rispettivi candidati (effettivi, quadri e supplenti), indicati per circostrizione e in ordine alfabetico, saranno riportate su un elenco, che sarà pubblicato 10 giorni prima della data delle votazioni. Ogni lista indicherà per ciascun candidato:

- la data di nascita;
- se in servizio o pensionato;
- le eventuali cariche ricoperte in atto ed in passato nell'Associazione;
- le eventuali funzioni espletate nell'Associazione.

Alle liste verrà data diffusione mediante l'affissione agli Albi della Sede dell'Associazione e delle sedi circostrizionali, nonché nei locali nei quali si svolgerà l'Assemblea elettorale. Le liste stesse saranno inviate o consegnate agli Associati che ne faranno richiesta.

**Art. 4** - Per il Consiglio Direttivo la scheda elettorale riporterà per circostrizione ed in ordine alfabetico i nominativi dei consiglieri (effettivi, quadri e supplenti) che verranno eletti nel numero indicato e nelle modalità dall'art. 17 dello Statuto.

Per il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti la scheda elettorale riporterà in ordine alfabetico i nominativi dei membri effettivi e dei membri supplenti.

**Art. 5** - Lo scrutinio delle schede avrà la seguente procedura:

- a) per il Consiglio Direttivo verranno conteggiati i voti delle singole liste;
- b) per il Collegio dei Probiviri e per il Collegio dei Revisori dei Conti verranno conteggiati i voti delle singole liste.

**Art. 6** - La proclamazione degli eletti avrà la seguente procedura:

- a) Verranno esaminate per prime le liste presentate per il Collegio dei Probiviri.

Saranno proclamati i tre membri effettivi e i due supplenti della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

b) Verranno quindi prese in esame le liste presentate per il Consiglio Direttivo e risulteranno eletti i candidati effettivi quadri e supplenti come indicato negli articoli 2 e 3 della Sezione E- Commissione Elettorale - del Regolamento.

c) La Commissione Elettorale procederà infine alla proclamazione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Saranno proclamati i tre membri effettivi e i due supplenti della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti

**Art. 7** - Nei casi in cui non sia possibile proclamare uno o più Organi dell'Associazione, la Commissione Elettorale procede a indire elezioni suppletive entro 120 giorni dalla data dell'ultimo verbale di improclamabilità dell'organo che non è stato eletto.

**Art. 8** - Di tutte le operazioni della Commissione Elettorale sarà redatto apposito verbale.

## **SEZIONE F - ASSEMBLEA**

**Art. 1** – Oltre a quanto previsto dall'art.16 dello Statuto, l'Assemblea Ordinaria deve riunirsi anche nei seguenti casi:

- a) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- b) a richiesta presentata dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) a formale richiesta presentata da almeno 1/10 degli Associati.

Nei casi b) e c) l'Assemblea deve essere convocata entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta qualora abbia luogo su iniziativa di 1/10 degli Associati. Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di prorogare di 30 giorni tale termine per poter espletare i controlli di competenza.

**Art. 2** - Le Assemblee sono convocate dal Presidente con comunicazione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione; la comunicazione deve essere spedita per posta elettronica agli Associati che ne sono dotati e per posta di superficie agli altri almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di modifiche allo Statuto, la comunicazione dovrà contenere il testo delle variazioni proposte.

**Art. 3** - La votazione formale è fatta per alzata di mano, ma lo scrutinio segreto può essere disposto in ogni caso dal Presidente dell'Assemblea o su approvazione di almeno il 30% degli Associati presenti immediatamente prima della votazione.

Le votazioni per l'elezione alle cariche dell'Associazione sono sempre effettuate a scrutinio segreto.

**Art. 4** - La votazione per referendum può essere deliberata dall'Assemblea Ordinaria o dal Consiglio Direttivo. Le modifiche statutarie presentate dal Consiglio Direttivo possono essere votate per referendum solo dopo essere state discusse in Assemblea. Nel caso di votazione per referendum la comunicazione deve essere fatta con lettera recante le schede di votazione e contenente:

- la precisazione che trattasi di votazione per referendum;
  - l'indicazione dell'ordine del giorno con l'illustrazione degli argomenti posti in votazione;
  - l'indicazione della data e dell'ora di chiusura della votazione e del luogo di scrutinio delle schede.
- La chiusura delle votazioni per referendum non può essere fissata prima di 20 giorni dalla data di spedizione della lettera relativa.

Le schede di votazione, per essere ammesse allo scrutinio, devono pervenire al luogo stabilito entro il termine fissato.

La votazione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti tranne il caso di modifiche statutarie, per il quale è necessaria la risposta di almeno un quinto degli iscritti e salvo quanto previsto nel caso di scioglimento dell'Associazione.

Le procedure per le operazioni relative al referendum sono disposte dalla Commissione Elettorale con specifiche norme idonee a garantire l'autenticità e la segretezza delle votazioni.

Lo scrutinio è eseguito nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso. Alle operazioni di scrutinio possono assistere gli Associati.

## **SEZIONE G - CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 1** – Il Consiglio Direttivo in prima seduta sarà presieduto dal Consigliere con la maggiore anzianità di iscrizione a Federmanager, ciò sino alla nomina del nuovo Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno 4 volte all'anno su convocazione del Presidente, ovvero su richiesta di un terzo dei componenti. La convocazione avviene mediante comunicazione da inviarsi ai Consiglieri almeno 7 giorni prima della riunione. Nella stessa vanno specificati il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno.

L'incarico di redigere il verbale verrà affidato dal Presidente al Segretario, ove sussista, o ad uno dei presenti. Decade dal mandato il Consigliere che non partecipi a 4 riunioni consecutive, salvo decisione contraria del Consiglio Direttivo.

Saranno invitati al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Tesoriere, il Segretario Generale, il Consigliere Nazionale effettivo e quello supplente, i Referenti di Circoscrizione (responsabili di sede), i Presidenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, il Coordinatore Regionale della CIDA FVG, i Coordinatori regionali dei Gruppi Giovani Dirigenti e dei Dirigenti in pensione e chiunque ritenuto utile dal Comitato Esecutivo in funzione di temi specifici da trattare.

## **SEZIONE H - COMITATO ESECUTIVO**

**Art. 1** - Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma una volta al mese. Per le convocazioni, le delibere e le votazioni del Comitato Esecutivo valgono le stesse norme stabilite per il Consiglio Direttivo; tuttavia in caso di urgenza, la convocazione può essere anche telefonica. L'incarico di redigere il verbale verrà affidato dal Presidente al Segretario, ove sussista, o ad uno dei presenti.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo potranno essere invitati a titolo consultativo anche consiglieri o incaricati nei casi in cui nel corso della riunione vengano esaminati temi di loro specifica competenza.

Copia delle convocazioni del Comitato Esecutivo, complete dell'o.d.g. (salvo i casi di convocazione urgente telefonica), saranno inviate per conoscenza, in via telematica, ad ogni componente il Consiglio Direttivo. Copia dei verbali delle sedute del Comitato Esecutivo sarà messa a disposizione del Consiglio Direttivo.

## **SEZIONE I - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

**Art. 1** - In caso di modifiche statutarie, il Collegio dei Probiviri, se interpellato, dovrà esprimere il proprio motivato parere entro 20 giorni dalla richiesta di esame. Qualora il parere sia difforme, i proponenti le modifiche avranno ulteriori 15 giorni per presentare eventuali rettifiche, che il Collegio esaminerà esprimendosi in via definitiva entro 10 giorni. Nel caso di rigetto, l'Assemblea Straordinaria deciderà in via preliminare circa la convalida o la cassazione della motivazione di rigetto. L'eventuale convalida fa decadere la proposta di modifica.

## **SEZIONE L - SEGRETARIO GENERALE**

**Art. 1** - Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, può nominare un Segretario Generale, determinando ammontare e modalità dei suoi compensi. Può inoltre procedere alla sua revoca, determinandone anche in questo caso le modalità.

Il Segretario può essere un Associato, ma non può far parte di alcun organo dell'Associazione, ad eccezione dell'Assemblea degli Associati.

Opera alle dirette dipendenze del Presidente con delega per tutti gli aspetti gestionali interni all'Associazione.

Partecipa, senza titolo al voto, a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, redigendone, se richiesto, apposito verbale.

Testo approvato nell'Assemblea Ordinaria del 15/06/2024